

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO ATTI G.C. – C.C.



Città di Trani
Medaglia d'argento
Provincia di BAT

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n.5 del 12.1.1998, di cui la Sezione Provinciale di Controllo ha preso atto nella seduta del 22.1.1998 con decisione n.329, ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dall'11.2.1998 al 26.2.1998.

Modificato ed integrato con Delibera di C.C.n.106 del 20.11.2007 e Delibera di C.C. n.30 del 9.10.2012.

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n.12 del 15.3.2013.

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 8 del 5 marzo 2015.

Modificato con Delibera C.C. n. 24 del 29 ottobre 2015 (Art. 12 comma 3)

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 11 del 14 marzo 2016. (art. 13 com.2-3-4/ art.14 co.4/ Art. 15 co. 3).

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 87 del 28.11.2023
(artt. 25, 45, 52, 53, 55, 71)



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 – Interpretazione del Regolamento

Articolo 3 – La sede delle adunanze

Capo II - Il Presidente

Articolo 4 - La prima seduta del Consiglio comunale

Articolo 5 - Il Presidente del Consiglio comunale

Articolo 6 - Compiti e poteri del Presidente

Articolo 7 - Ufficio di Presidenza - Composizione

Articolo 8 - Competenze dell'Ufficio di Presidenza consiliare

Articolo 9 - Incompatibilità e revoca

Capo III - I Gruppi Consiliari

Articolo 10 - Costituzione

Articolo 11 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV – Commissioni consiliari permanenti

Articolo 12 - Costituzione e composizione

Articolo 13 - Competenze delle Commissioni

Articolo 14 - Funzionamento delle Commissioni

Articolo 15 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute

Capo V – Commissioni speciali

Articolo 16 - Commissioni d'indagine

Capo VI - I Consiglieri scrutatori

Articolo 17 - Designazione e funzioni

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Norme Generali

Articolo 18 - Riserva di legge

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 19 - Entrata in carica

Articolo 20 - Dimissioni

Articolo 21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Articolo 22 - Sospensione dalla carica - sostituzione

Articolo 23 - Anagrafe patrimoniale

Capo III – Diritti dei Consiglieri

Articolo 24 - Diritto d'iniziativa

Articolo 25 - Attività ispettiva – interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 26 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Articolo 27 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

Articolo 28 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Articolo 29 - Divieto di mandato imperativo

Articolo 30 - Partecipazione alle adunanze

Articolo 31 - Astensione obbligatoria

Articolo 32 - Responsabilità personale – esonero

Capo V - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Articolo 33 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

Articolo 34 - Funzioni rappresentative

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Articolo 35 - Competenza

Articolo 36 - Avviso di convocazione

Articolo 37 - Ordine del giorno

Articolo 38 - Avviso di convocazione - notifica - modalità

Articolo 39 - Avviso di convocazione - notifica - termini

Articolo 40 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

Capo II - Ordinanze delle adunanze

Articolo 41 - Deposito degli atti

Articolo 42 - Adunanze di prima convocazione

Articolo 43 - Adunanze di seconda convocazione

Articolo 44 - Partecipazione degli Assessori

Capo III - Pubblicità delle adunanze

Articolo 45 - Adunanze pubbliche

Articolo 46 - Adunanze segrete

Articolo 47 - Adunanze aperte

Capo IV – Disciplina delle adunanze

Articolo 48 - Comportamento dei consiglieri

Articolo 49 - Ordine della discussione

Articolo 50 - Comportamento del pubblico

Articolo 51 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei lavori

Articolo 52 - Comunicazioni

Articolo 53 - Sedute straordinarie per la trattazione di interrogazioni ed interpellanze

Articolo 54 - Mozioni d'ordine

Articolo 55 - Ordine di trattazione degli argomenti

Articolo 56 - Discussione - norme generali

Articolo 57 - Presentazione di emendamenti nel corso della discussione

Articolo 58 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Articolo 59 - Mozione di sfiducia

Articolo 60 - Fatto personale

Articolo 61 - Termine dell'adunanza

Capo VI - Partecipazione del Segretario Generale – Il Verbale

Articolo 62 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

Articolo 63 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Articolo 64 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

Titolo IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

Capo I - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

Articolo 65 - Criteri e modalità

Capo II - Funzioni di controllo politico amministrativi

Articolo 66 - Criteri e modalità

Titolo V

LE DELIBERAZIONI

Capo I - Competenza del Consiglio

Articolo 67 - La competenza esclusiva

Capo II - Le Deliberazioni

Articolo 68 - Forma e contenuti

Articolo 69 - Approvazione - revoca – modifica

Capo III - Le Votazioni

Articolo 70 - Modalità generali

Articolo 71 - Votazioni in forma palese

Articolo 72 - Votazione per appello nominale

Articolo 73 - Votazioni segrete

Articolo 74 - Esito delle votazioni

Articolo 75 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo VI

NOMINA – DESIGNAZIONE - REVOCA RAPPRESENTANTI

Capo I -

Articolo 76 - Nomine di competenza del Sindaco

Articolo 77 - Nomine di competenza del Consiglio

Articolo 78 - Esercizio delle funzioni di rappresentanza

Articolo 79 - Dimissioni - revoca – sostituzioni

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 - Entrata in vigore- diffusione

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento adottato nel rispetto delle norme di legge ed in particolare del D.lgs 267/2000 e s.m.i e dei principi stabiliti dallo statuto comunale.

Art.2

(Interpretazione del Regolamento)

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunze e, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in forma scritta, al Presidente.
2. Il Presidente, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Qualora nella Conferenza dei Presidenti l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei Presidenti, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza e relative all'interpretazione di norme del presente regolamento o relative alla trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i Presidenti dei gruppi consiliari presenti in aula, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando

la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.

Art. 3

(La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso Palazzo Palmieri in apposita sala all'uopo destinata.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
3. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei componenti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da particolari esigenze e necessità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata all'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 4

(La prima seduta del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal sindaco neo-eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo statuto.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma quarto, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma settimo, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma secondo, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 5

(Il Presidente del Consiglio comunale)

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto comunale il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità stabilite dallo statuto.
2. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente come stabilito dallo statuto comunale.
3. Si applicano le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 6

(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire l'assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, il Sindaco o la Conferenza dei Capigruppo consiliari, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Presidente si avvale dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i consiglieri, il Collegio dei revisori dei conti, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa. Tali rapporti saranno delimitati in ambito circoscritto a tematiche di competenza consiliare.
7. Il Presidente del consiglio in definitiva svolge le seguenti funzioni:
 - a) presiede il Consiglio comunale;
 - b) rappresenta l'unità del Consiglio comunale in tutte le manifestazioni e celebrazioni ufficiali;
 - c) predispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari su richiesta del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo o di un quinto dei consiglieri, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza consiliare;

- d) convoca il Consiglio fissando la data delle riunioni di intesa con l'Ufficio di Presidenza consiliare;
- e) dirige e coordina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, dando attuazione a quanto previsto nel regolamento di disciplina dei lavori del Consiglio comunale;
- f) presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- g) sovrintende e coordina le attività delle Commissioni consiliari, ricevendone le conclusioni ed i verbali;

Art. 7

(Ufficio di Presidenza – Composizione)

1. In attuazione dei poteri di indirizzo e di controllo attribuiti dalla legge al Consiglio comunale e nell'ambito dei principi di trasparenza amministrativa e di buona amministrazione è istituito un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea consiliare composto da:
 - a. il Presidente del consiglio;
 - b. il Vice Presidente del consiglio
 - c. n. 2 consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei Gruppi di minoranza;
2. Alla nomina dei Consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza si procede in occasione dell'elezione del Presidente del Consiglio.
3. La votazione è segreta e ciascun consigliere può esprimere un solo voto, risultando eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, di cui almeno uno appartenente ai Gruppi consiliari della minoranza.
4. In sede di prima applicazione, si procede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il Sindaco può essere chiamato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto.

Art. 8

(Competenze dell'Ufficio di Presidenza consiliare)

1. L'Ufficio di presidenza consiliare svolge le seguenti funzioni:
 - a. assiste e collabora col Presidente del Consiglio in tutte le funzioni previste dal presente Regolamento;
 - b. promuove idonee iniziative volte a fornire ai cittadini informazioni sull'attività amministrativa, i servizi erogati ed i diritti dell'utenza, così da garantire il controllo sociale e la più ampia partecipazione popolare alla vita dell'ente;
 - c. vigila sulla corretta attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dalla legge e dallo Statuto comunale;
 - d. svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio comunale, in particolare in materia di semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento nei rapporti con l'utenza;

- e. relaziona annualmente e, comunque, almeno in sede di approvazione del conto consuntivo, all'assemblea sulle attività consiliari svolte ed i risultati conseguiti;
- f. cura, in conformità allo Statuto, la predisposizione di un Bollettino Ufficiale contenente dati e notizie sulle attività degli organi comunali.

Art. 9

(Incompatibilità e revoca)

1. Il Presidente del Consiglio non può essere componente di Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da due quinti dei Consiglieri assegnati; la proposta viene messa in discussione non prima di 20 giorni e, comunque, non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione; la stessa proposta deve essere approvata con le stesse modalità dello Statuto Comunale, previste per l'elezione del Presidente del Consiglio.
3. La seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca è presieduta dal Vice Presidente del consiglio.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 10

(Costituzione)

1. Nella prima riunione del Consiglio comunale neo-eletto i consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali sono risultati eletti.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla Presidenza del Consiglio comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge. Qualora a seguito di tali designazioni non risultino rappresentati entrambi i sessi, quello non rappresentato dovrà essere espresso dal Gruppo nella cui lista sianorisultati eletti più consiglieri di tale sesso, salvo rinuncia.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare; tali prerogative, nel caso di surroga, vengono trasferite al Consigliere surrogante.
4. I singoli consiglieri possono costituire gruppi consiliari autonomi, rispetto alle liste elettorali di provenienza, conformemente a quanto previsto nello statuto.
5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 11

(Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede e dai Capigruppo consiliari come determinati dall'art. 8. E' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione delle riunioni consiliari ed a stabilire la data di convocazione del Consiglio comunale ed il relativo ordinel giorno, in base a formale richiesta del Sindaco che in allegato invierà le relative proposte formali istruite e corredate dai pareri di rito e quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano, ove necessario, il Sindaco od il vice Sindaco, il Segretario Generale o suo delegato.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o da almeno tre Capigruppo.
5. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri assegnati.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario designato.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12

(Costituzione e composizione)

1. Il Consiglio comunale, si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, che esprimono preventivo parere obbligatorio sugli atti di sua competenza.

2. E' istituita la Commissione Affari Istituzionali composta dai Capigruppo Consiliari e dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede. Sono, altresì, costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1^Polizia Locale – Personale –Servizi demografici – Innovazioni tecnologiche – Rapporti con la Provincia – Protezione civile – Diritto alla salute;

2^Affari Generali - Contenzioso – Appalti e contratti – Politiche del Lavoro – Agricoltura – Pesca – Artigianato e Commercio;

3^Attività economico-finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Programmazione e contabilità – Economato - Attività tributarie – Aziende e/o Società a partecipazione comunale;

4^Lavori pubblici – Centro storico – Servizi cimiteriali - Giardini - Verde pubblico –Ecologia – Ambiente – Salvaguardia della costa- Viabilità;

5^Pubblica istruzione - Cultura - Biblioteca – Marketing territoriale – Turismo Città slow – Sport – Informazione e pubbliche relazioni – Politiche giovanili – Rapporti con le associazioni e terzo settore – Servizi sociali – Ufficio di Piano;

6^Urbanistica – Edilizia privata – Edilizia Pubblica;

3. Tali Commissioni sono composte, salvo la Commissione Affari Istituzionali, da **un numero di** consiglieri comunali **fissati** dal Consiglio comunale **nella seduta dedicata alla costituzione delle commissioni**, previa designazione vincolante dei capigruppo consiliari, nella seduta dedicata alla costituzione delle commissioni nel primo Consiglio utile dopo la seduta di insediamento. I componenti delle sei Commissioni consiliari devono essere designati e nominati in proporzione al numero di consiglieri comunali annoverati da ciascun gruppo, comunque, ogni Commissione dovrà essere rappresentata anche da consiglieri di minoranza. Il singolo Consigliere comunale non può essere designato quale componente in più di due Commissioni consiliari. I Presidenti di tali Commissioni sono eletti dai componenti. Il Presidente sarà eletto, nella prima votazione con almeno 4 voti favorevoli; in caso contrario, in seconda votazione i voti favorevoli dovranno essere almeno 3.
4. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta entro venti giorni dalla data di esecutività dell'atto consiliare di nomina del Presidente del Consiglio comunale, che provvede a convocare tale prima riunione. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina ed il nominativo del Vice Presidente entro cinque giorni dalla nomina della stessa. Il Presidente del Consiglio la rende nota alla Assemblea consiliare, nella prima adunanza utile, al Sindaco, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, al Presidente del Collegio dei Revisori, al Difensore civico, agli organismi di partecipazione popolare, al Segretario Generale e ai Dirigenti comunali.

5. In caso di dimissione, decadenza od altro motivo che renda necessari alla sostituzione di un componente, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante per cui il Consiglio comunale procede alla sostituzione della prima adunanza utile. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare per iscritto il Presidente della Commissione.

Art. 13

(Competenze delle Commissioni)

1. La Commissione Affari Istituzionali a norma dell'art. 22 dello Statuto elabora o esamina preventivamente tutte le proposte relative alle modifiche dello Statuto, nonché quelle relative alla predisposizione o alla modifica dei regolamenti di competenza; la Commissione è competente ad esaminare ogni altra proposta di deliberazione che riguardi i rapporti fra gli organi istituzionali del Comune ed il loro funzionamento ovvero nel caso in cui il Presidente del Consiglio comunale ritenga necessario promuovere il parere della commissione in merito a rilevanti problematiche di carattere istituzionale. Per il funzionamento della commissione valgono le norme regolamentari stabilite dal presente regolamento per le sei commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo. **A tal fine possono riunirsi per elaborare atti di indirizzo nelle materie di loro competenza da sottoporre al Consiglio Comunale.**
3. Le Commissioni permanenti provvedono, **inoltre**, con funzioni consultive e con pareri obbligatori, all'esame preventivo delle proposte di deliberazione di competenza consiliare, salvo che nei casi di urgenza o dipendenti da adempimenti a scadenza vincolata previsti per legge o altra disposizione.
4. **Le Commissioni Consiliari, per il pieno svolgimento delle loro funzioni di controllo, al fine di verificare se tali atti sono afferenti gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, prendono visione in funzione cognitoria di tutti gli atti pubblicati all'Albo pretorio ed alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Trani.**

Art. 14

(Funzionamento delle Commissioni)

1. Le convocazioni delle Commissioni sono effettuate dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in caso di inerzia le Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio comunale. I Presidenti convocano le Commissioni anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte dei membri della Commissione che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati.

2. Le convocazioni di cui al comma precedente sono disposte con avviso scritto, contenenti l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, avviso da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso di convocazione è inviato in copia al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore e al Dirigente competente entro lo stesso termine.
3. Possono convocarsi, previa intesa dei rispettivi Presidenti, in riunione congiunta, più Commissioni per trattare argomenti di comune competenza.
4. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di Voto, il Sindaco e gli Assessori competenti; **mentre possono assistere i Consiglieri non componenti e su invito dei rispettivi presidenti, i rappresentanti delle Associazioni di cittadini regolarmente iscritte negli Albi di appartenenza e del Comune di Trani.**
5. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o al Vice Presidente, almeno la metà dei Consiglieri assegnati e il segretario che deve provvedere a redigere apposito verbale indicante l'oggetto della riunione, gli interventi in forma sintetica dei consiglieri, l'orario di inizio e termine della seduta.
6. Per le funzioni previste dal terzo comma dell'articolo precedente, le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti entro 5 giorni dal ricevimento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente delle proposte di deliberazioni formalmente e compiutamente istruite e corredate dai pareri di legge per cui la commissione deve esprimere il parere di competenza entro il termine assegnato dal Presidente del Consiglio Comunale e comunque non oltre 10 giorni. In caso di inerzia da parte della commissione l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno prescindendo dal parere. Conclusivamente il Presidente del Consiglio Comunale inserirà la proposta, corredata dal parere della Commissione competente, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, previo parere della Conferenza dei Capigruppo consiliari.

Art. 15

(Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute)

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Presidente della Commissione stessa previo assenso del Dirigente della competente Area.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e pubblicato *on line*. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16

(Commissioni d'indagine)

1. Su proposta del Presidente e su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, composta da un rappresentante per ogni gruppo, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha a disposizione gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del Collegio dei revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi, dipendenti comunali, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

(Designazioni e funzioni)

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero

dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 18

(Riserva di Legge)

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi in vigore.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

(Entrata in carica)

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 20

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Presidente. Tale comunicazione scritta dovrà essere assunta immediatamente al protocollo generale del Comune e nell'ordine temporale di presentazione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci immediatamente.
4. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 21

(Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per non giustificata assenza da tre adunanze consiliari consecutive convocate in seduta ordinaria. Verificandosi tali condizioni la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero predetto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 22

(Sospensione dalla carica – sostituzione)

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dalla legge sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza.
2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.
3. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 23

(Anagrafe patrimoniale)

1. I Consiglieri comunali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano la pubblicità della situazione patrimoniale e dei titolari delle cariche direttive degli Enti sovvenzionati.

Capo III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24

(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata alla Commissione competente alla trattazione.
3. Il Presidente di tale Commissione informa il Consigliere proponente sulle eventuali ragioni che ostino all'esame della deliberazione proposta, sentito il parere del Segretario Generale. In assenza di ragioni ostative, la proposta di deliberazione viene sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo che la iscrive o meno all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. In caso di dissenso sulla limitata entità della variazione, decide il Consiglio comunale.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

Art. 25

(Attività ispettiva: interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi ed allo statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio ed al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
3. Le risposte alla interrogazione potranno essere date per iscritto, ovvero anche in forma orale nel corso di sedute dedicate del consiglio comunale di cui al successivo articolo 53. Nel corso di tali sedute, terminata la trattazione delle interrogazioni scritte, ciascun consigliere potrà presentare interrogazioni orali, a risposta rapida, disponendo di un termine non superiore a 5 minuti.
4. Alle interrogazioni risponde il Sindaco e/o l'assessore competente per materia, anche con il supporto tecnico-amministrativo del dirigente interessato.
5. Analoghe modalità di presentazione e di trattazione è prevista per le interpellanze, che devono essere formulate per iscritto e consistono nella domanda fatta al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, relativa all'attività dell'Amministrazione, al

fine di conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione. La trattazione delle mozioni avviene, di norma, nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico della trattazione.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 26

(Richiesta di convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco o la Conferenza dei Capigruppo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Le richieste del Sindaco di cui al precedente comma sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio comunale.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quantostabilito dalla legge.

Art. 27

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
3. L'esercizio dei diritti è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli Uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi secondo le rispettive competenze.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28

(Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente e validamente istituite.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni.

Art. 29

(Divieto di mandato imperativo)

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 30

(Partecipazione alle adunanze)

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 31

(Astensione obbligatoria)

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 32

(Responsabilità personale – esonero)

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi, in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33

(Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti)

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità .

Art. 34

(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un Rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 35

(Competenza)

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente.
2. In conformità a quanto dispone la legge, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36

(Avviso di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco, da almeno un quinto dei consiglieri o dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione contenente l'elenco delle questioni da trattare, è notificato a mezzo di messo comunale almeno cinque giorni liberi precedenti la data della prima adunanza.
8. In caso di urgenza tale consegna viene effettuata almeno ventiquattro ore prima della predetta adunanza.
9. L'avviso di convocazione contiene altresì la data della seconda adunanza, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente e può essere fatto anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 37

(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 24 e 25.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine dei giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38

(Avviso di convocazione - notifica - modalità)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio dei consiglieri.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 39

(Avviso di convocazione - notifica - termini)

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la notifica dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, notificando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata notifica dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40

(Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione e deve essere esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ORDINANZE

Art. 41

(Deposito degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, anche in formato elettronico, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo ed il Dirigente della Ripartizione Affari Istituzionali.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno sette giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
7. Gli emendamenti al bilancio possono essere presentati non oltre il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.
8. Il rendiconto della gestione non è emendabile.

Art. 42

(Adunanze di prima convocazione)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Presidente ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente rinnova l'appello quando tale numero è raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel

momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. La presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale durante la trattazione dell'argomento sino alla dichiarazione di chiusura della discussione stessa.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima delle votazioni non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 43

(Adunanze di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso trascorsi 48 ore dalla prima, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti nonché i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
 - la definizione dei criteri generali per le dotazioni organiche e sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei revisori dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente nell'avviso di prima convocazione.
6. Nel caso che si renda necessaria la riunione in seconda convocazione, il Presidente è tenuto a rinnovare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 del presente regolamento.
10. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 44

(Partecipazione degli assessori)

1. Gli assessori sono tenuti a partecipare alle adunanze del Consiglio comunale, salvo giustificati impedimenti, per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, tramite il Presidente, dal Consiglio, senza diritto di voto. Essi hanno facoltà di prendere in qualsiasi momento la parola, previa richiesta al Presidente.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 45

(Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti per le sedute riservate.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze. E' fatto divieto al pubblico di svolgere riprese audio-visive delle adunanze consiliari, se non previamente autorizzato dalla Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale all'inizio di ogni seduta informa i presenti nell'aula consiliare dell'esistenza delle telecamere e della diffusione delle immagini anche on line (in modalità "streaming" o mediante registrazione differita) e richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari.
4. Il Presidente del consiglio comunale valuta ed autorizza se ammettere le riprese audiovisive da parte di Organi di Informazione che ne facciano richiesta, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno ed alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare.
5. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni volta che le discussioni consiliari hanno per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
6. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, anche su richiesta da parte dei consiglieri comunali, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove non autorizzate e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
7. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali e ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta o che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali.

Art. 46

(Adunanze riservate)

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte

valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47

(Adunanze aperte)

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare ed delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48

(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nell'adunanza seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del Presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49

(Ordine della discussione)

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della Presidenza, a fianco del Presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti, non inferiori a 15 minuti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della polizia municipale. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendente del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 51

(Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dirigenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Di tali esigenze i soggetti interessati dovranno essere preventivamente informati.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 52

(Comunicazioni)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco in un tempo non superiore ai dieci minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti. Le comunicazioni devono concludersi entro 30 minuti dall'inizio della seduta.

Art. 53

(Sedute straordinarie per la trattazione di interrogazioni ed interpellanze)

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze per le quali è richiesta anche la risposta orale, è riservata a sedute consiliari straordinarie, appositamente dedicate e con ordine del giorno esclusivo.
2. L'Ufficio di Presidenza sulla base delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute, programma, di norma, una seduta al mese, assicurando che la trattazione delle stesse, fatte salve le situazioni d'urgenza, sia assicurata entro 30 giorni dalla presentazione. Il calendario è notificato ai consiglieri comunali, al Sindaco ed agli assessori comunali con le stesse modalità previste per la convocazione delle sedute ordinarie del Consiglio comunale, con un preavviso non inferiore a 3 giorni rispetto alla data della seduta. Le interrogazioni e le interpellanze sono identificate in ragione del nome del proponente e del numero di registrazione al protocollo dell'ente e le stesse sono poste in allegato all'avviso di convocazione; non è prevista la predisposizione di proposte di deliberazione. Delle sedute è dato avviso alla cittadinanza con le stesse modalità prescritte per le sedute ordinarie. Le interrogazioni sono iscritte secondo l'ordine di presentazione, dato dal numero di registrazione al protocollo generale, assicurando in ogni caso una alternanza tra i diversi consiglieri proponenti;
3. Per le sedute dedicate alle interrogazioni ed interpellanze il quorum per la validità è ridotto ad $1/3$ del numero dei consiglieri assegnati; l'appello per la validità della seduta è disposto non oltre 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. Ove entro tale termine non si raggiunga il numero legale, la seduta è dichiarata deserta ed i relativi argomenti saranno trattati in successiva seduta da convocarsi entro 10 giorni;
4. Non è prevista la verifica del numero legale e la seduta prosegue sino a trattazione di tutte le interrogazioni ed interpellanze iscritte, salve le previsioni di cui al comma 8. L'assenza alle sedute non è computata ai fini dell'articolo 21.
5. La mancata partecipazione del proponente l'interrogazione o l'interpellanza, impedisce la trattazione della stessa ed il rinvio alla seduta successiva; la mancata

partecipazione anche alla successiva seduta, in assenza di valida giustificazione, sarà intesa come rinuncia alla stessa.

6. Gli interventi in corso di seduta non potranno superare i termini di seguito indicati:

- illustrazione dell'interrogante o interpellante: 3 minuti;
- interventi da parte dei consiglieri presenti: 1 per gruppo consiliare e per non più di due minuti;
- risposta del Sindaco o Assessore delegato: 3 minuti;
- replica dell'interrogante o interpellante: 2 minuti.

In presenza di situazioni di particolare rilievo o complessità, il Presidente del Consiglio potrà autorizzare il raddoppio dei termini.

7. Terminata la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può prendere la parola, per una sola volta e un periodo di tempo non superiore a 5 minuti, per la presentazione di interrogazioni od interpellanze in forma orale. Al termine dell'intervento di ciascun consigliere, il Sindaco o l'Assessore al ramo, fornisce risposta breve, per quanto consentito dalla natura degli argomenti e dalla conoscenza e disponibilità dei dati ed informazioni necessarie. Non è prevista replica e i consiglieri che non si ritengano soddisfatti della risposta, potranno ripresentare l'interrogazione o interpellanza in forma scritta.
8. Le sedute di cui ai commi precedenti, di norma, salve le urgenze e diverse intese tra i capigruppo e la presidenza, avranno durata non eccedente le 5 ore; superato tale termine le interrogazioni non trattate saranno oggetto di risposta scritta entro 15 giorni dalla data della seduta, salva la facoltà dell'interrogante di chiedere risposta orale nella seduta straordinaria successiva.
9. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle sedute disciplinate dal presente articolo la Giunta comunale assicura la partecipazione di tutti i componenti salvo motivato impedimento.

Art. 54

(Mozioni d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma statutaria o del presente regolamento relativamente alla procedura della discussione e della votazione. L'intervento per tale richiesta ha la precedenza su ogni altra e non può protrarsi oltre cinque minuti.

Art. 55

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o

di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.
3. Il Presidente ed il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di

particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56

(Discussione - norme generali)

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta è messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte: la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 57

(Presentazione di emendamenti nel corso della discussione)

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente, prima della chiusura della stessa, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione ovvero secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi; indi quelli modificativi e, da ultimo, gli emendamenti aggiuntivi.
4. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
5. Gli ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
7. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
8. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo assorbito, superato o con esso in contrasto.
9. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente competente. Uguale rinvio deve essere disposto quando un emendamento modifichi la proposta oggetto dei pareri di regolarità tecnica resi dai dirigenti competenti.
10. Può avviarsi al rinvio laddove i funzionari competenti siano messi in condizione di esprimere il parere e di attestare formalmente la copertura finanziaria, una volta chiusa la discussione e prima che si proceda alla votazione

Art. 58

(Questione pregiudiziale o sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da

più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 59

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata adeguatamente e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati; essa viene discussa dal Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione al Presidente ed al Segretario Generale, che ne rilasciano attestazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale, il Segretario Generale informa immediatamente il Prefetto che, previa diffida, provvede alla convocazione.
4. Nella seduta in cui si decide e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro argomento, salvo casi di eccezionale urgenza e gravità.
5. La mozione viene illustrata dal componente primo sottoscrittore; il Sindaco illustrerà le relative contro deduzioni.
6. Il dibattito segue sui motivi della mozione e sulle contro deduzioni di cui al precedente comma. Sono ammessi a parlare i Capigruppo o loro delegati, nonché i Consiglieri che dissentono dalla posizione assunta dal Gruppo cui appartengono e, per dichiarazione di voto, tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio o, in caso di inerzia, il Segretario Generale, comunica tempestivamente al Prefetto l'approvazione della mozione di sfiducia, che comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 60

(Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 61

(Termine dell'adunanza)

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE

Art. 62

(La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, efferenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Qualora il Segretario Generale ritenga di dover acquisire ulteriori elementi di valutazioni, per l'esercizio dei compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa a seguito di quesiti che dovessero essere posti nel corso della discussione, la proposta potrà essere rinviata all'adunanza successiva.

Art. 63

(Il verbale dell'adunanza - redazione e firma)

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Generale o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario Generale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Generale e controfirmato dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 64

(Verbale - deposito - rettifiche - approvazione)

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. Dovrà essere redatto entro trenta giorni, salvo i provvedimenti soggetti a controllo preventivo di legittimità, e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione

della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale.

6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Generale.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO

E DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

Capo I

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Art. 65

(Criteri e modalità)

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programma delle OO.PP e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.
2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la

necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. In ogni caso il Consiglio comunale esercita tutti i poteri previsti dalla legge sulle autonomie locali o da altre leggi speciali.

Capo II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 66

(Criteri e modalità)

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità segnalate assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

TITOLO V LE DELIBERAZIONI

Capo I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 67

(La competenza esclusiva)

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali elencati all'art 42 d.lgs 267/2000 attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta , sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza,

provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla legge.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 68

(Forma e contenuti)

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito e, a parere del Segretario Generale, l'emendamento proposto comporta la necessità di acquisire nuovi pareri di regolarità tecnica e contabile, la deliberazione viene rinviata alla successiva adunanza.
5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 69

(Approvazione - revoca - modifica)

1. Il Consiglio comunale approva le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, conformemente al principio di autotutela, può procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle precedenti deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti, ove possibile.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 70

(Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, nominalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario, modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio

pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 71

(Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o mediante utilizzo del sistema di voto elettronico in dotazione presso l'aula consiliare. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 72

(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Presidente effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 73

(Votazioni segrete)

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede e col seguente procedimento:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti o di regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 74

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è di spari, la maggioranza assoluta è data da un numero di votifavorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 75

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO VI

NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA RAPPRESENTANTI

Capo I

Art. 76

(Nomine di competenza del Sindaco)

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo od in un'apposita successiva adunanza da tenersi entro quindici giorni da quella di insediamento, nella quale vengono determinati anche i criteri per la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, espressamente riservati al Consiglio dalla legge.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i limiti di scadenza del precedente incarico. Se i termini sono già scaduti o scadono prima del compimento di quarantacinque giorni dall'insediamento, si osserva anche per tali nomine o designazioni il termine ordinario predetto.
3. Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, procede agli accertamenti e valutazioni di propria competenza per individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza professionale specifica, esperienza, correttezza, pubblica stima, per la nomina o designazione all'incarico di rappresentante del Comune.

4. L'accertamento si estende alla verifica dell'inesistenza di cause di impedimento e di incompatibilità per il conferimento dell'incarico, comprese quelle stabilite dal quinto comma dell'art. 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative ai rapporti di parentela o di affinità del nominando con il Sindaco.
5. Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato gli accertamenti ed acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
6. Il provvedimento di nomina è comunicato all'interessato con invito a produrre al Comune, Ufficio del Sindaco, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, comprendente:
 - a) l'accettazione della carica;
 - b) l'attestazione della inesistenza di motivi d'impedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interessi relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune.
7. Ricevuta la dichiarazione predetta, il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.
8. Il Sindaco trasmette l'elenco dei rappresentanti nominati al Presidente del Consiglio perché ne dia notizia all'assemblea.

Art. 77

(Nomine di competenza del Consiglio)

1. Per le nomine e designazioni di consiglieri comunali negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni si osservano i criteri ed i termini stabiliti dal Consiglio comunale e dal regolamento.

Art. 78

(Esercizio delle funzioni di rappresentanza)

1. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune esercitano le loro funzioni ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono preposti.
2. Quando ne sia fatto loro richiesta e, comunque, ogni anno, entro il 31 gennaio, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta che viene comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Presidente, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 79

(Dimissioni - revoca - sostituzioni)

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la

competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione entro i termini e con le procedure previste dal presente regolamento.

2. Il Sindaco ed il Consiglio, secondo le rispettive competenze di nomina, possono procedere con provvedimento motivato alla revoca di singoli rappresentanti dagli stessi nominati ed alla loro sostituzione. Il provvedimento di revoca, motivato, è notificato all'interessato accordandogli quindici giorni dal ricevimento per presentare, per scritto, le sue osservazioni. Dopo l'esame delle stesse, qualora non sussistano motivi per revocare il provvedimento, viene proceduto alla nomina o designazione del nuovo rappresentante, con le modalità di cui agli artt. 84 e 85. Il nuovo nominativo o designato resta incarica fino alla normale scadenza dell'organo del quale viene a far parte.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

(Entrata in vigore – diffusione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.
2. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo – eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.